

CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO

OGGETTO: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “WEB IN CLASSE”.

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di realizzazione del progetto denominato “Web in classe”, organizzato dal Consorzio del B.I.M. Piave Treviso a favore dei Comuni.

Esso rappresenta il documento tecnico che deve guidare i soggetti partecipanti alla gara d’appalto per l’aggiudicazione del servizio oggetto di affidamento.

Questo documento, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.

Le modalità di esecuzione dei servizi, la procedura di scelta dell’operatore economico cui affidare i servizi, le caratteristiche salienti di riferimento dei servizi, che potranno essere migliorate ma non derogate, sono descritte nel presente capitolato, nella R.D.O. e nei relativi allegati, nonché nello schema di contratto redatti dal Committente.

Il contesto in cui si inserisce è quello dello sviluppo dell’informatizzazione negli istituti scolastici dei Comuni consorziati, al fine di sperimentare e realizzare una didattica innovativa assicurando un servizio di rete di collegamento ad Internet, completa degli strumenti di navigazione sicura e di posta elettronica per ogni plesso scolastico, a servizio anche delle esigenze di carattere amministrativo e garantendo sicurezza di utilizzo a livello di contenuti Web e di gestione delle stazioni, nonché standard tecnologico di funzionamento nativo in forma WEB (navigazione, posta elettronica) in forma centralizzata.

Nel formulare l’offerta, la ditta deve dichiarare di aver accertato l’esistenza servizi richiesti, di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel presente capitolato, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto.

ART. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo del servizio ammonta a € **210.000,00 (diconsi euro duecentodiecimila/00)**, I.V.A. esclusa. Non vi sono oneri per la sicurezza perché si tratta di servizi di natura intellettuale.

Non sono previsti né la proroga, né il rinnovo.

Detto importo deve comunque essere considerato puramente indicativo e il suo esatto ammontare sarà quello risultante dall’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria della gara.

ART. 3 PROCEDURA, CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di aggiudicazione è quella negoziata con il dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 50 e 108 del D.Lgs 31.3.2023, n. 36.

Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, stimata sulla base dei seguenti criteri e dei pesi a fianco di ognuno segnati in ordine decrescente di importanza:

A. OFFERTA TECNICA	punti 80,00
B. OFFERTA ECONOMICA	punti 20,00

La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata sulla base del progetto di esecuzione del servizio che dovrà essere presentato dai concorrenti.

Le modalità di attribuzione del punteggio e di presentazione delle offerte tecnica ed economica sono contenute nella R.D.O..

Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell'offerta, la ditta dovrà attenersi a quanto indicato dalla R.D.O.

L'offerta deve riguardare tutti i servizi richiesti, non essendo ammissibile un'offerta parziale.

ART. 4 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE TEMPI DI ESECUZIONE

Le prestazioni a carico dell'appaltatore sono le seguenti:

DESCRIZIONE PROGETTO

Collegamento di tutte le scuole facenti parte al progetto come da tabella "elenco scuole" prioritariamente in tecnologia ftth, in alternativa Adsl o Wireless.

Il collegamento in fibra ottica Ftth deve essere almeno del 70 % delle sedi.

Il traffico deve essere raccolto in un' unico punto di uscita internet dove devono implementati i servizi di gestione della sicurezza come descritti nel capitolo "sicurezza".

La VPN deve essere interconnessa con la rete pubblica per permettere la navigazione ai plessi scolastici; la navigazione degli utenti deve essere protetta da un sistema di firewall e content filtering da accessi indiscriminati dall' esterno ed anche limitare la fruizione della rete ai siti dedicati alla didattica.

A scelta della direzione scolastica in fase di attivazione il collegamento mediante VPN potrà essere sostituito con un servizio di pura navigazione. In tal caso, la fornitura non prevederà funzionalità di firewall e di content filtering demandando alla direzione scolastica ogni caratteristica volta alla prevenzione e controllo sulla sicurezza della navigazione degli alunni.

PRESTAZIONI DELLE CONNESSIONI

In caso di collegamento Ftth la connettività dovrà essere pari o superiore a 30 Mbps in down load e 30 Mbps in up load di banda nominale e la banda minima garantita dovrà essere di almeno 5 Mbps sia in up che in down load.

In caso di collegamento in ADSL la banda dovrà essere pari o superiore a 12 Mbps in down load e 512 Kbps up load con 128 Kbps di banda minima garantita sia un up load che in down load.

In caso di collegamento wireless la banda dovrà essere pari o superiore a 4 Mbps in down load 2 Mbps in up load e 512 Kbps di banda minima garantita sia in up load che in down load.

SICUREZZA

Il sistema deve essere in grado di fornire una protezione perimetrale a tutta la rete nonché la funzionalità di Web Filtering / url Filtering per permettere di navigare in sicurezza agli utenti della rete.

La funzionalità di URL Filtering debbono essere in grado di classificare la tipologia di sito che l' utente richiede ed eventualmente negare l'accesso in base a delle policy che abilitano o limitano vari categorie di siti web.

Le policy di controllo del traffico (Url Filtering) saranno unitariamente **definite** per tutti i contesti didattici e potranno essere periodicamente variate in funzione di meccanismi di white e black list.

Il sistema HW deve essere in grado di gestire più porte di transito in tecnologia 10 Geth ed avere la seguenti funzionalità minime:

- Gestione dell' HW ridondata
- Sessioni concorrenti per almeno 6.000.000
- Transito IP per almeno 7 Gbit/s
- Transito pacchetti per almeno 10 Mbps
- Latenza di attraversamento massimo di 4 µs
- Sessioni concorrenti per almeno 5 milioni
- Nuove sessioni per almeno 180.000 al secondo
- Regole di firewalling per almeno 8000
- Transito traffico SSL per almeno 300 Mbit/s
- Transito de servizi IPS per almeno 1,5 Gbit/s
- Adeguata capacità di gestione dei log di traffico per analisi a posteriori.

Il servizio deve includere la gestione e la manutenzione tecnica del sistema di protezione.

Il committente indicherà periodicamente la categorizzazioni con le quali la navigazione verrà abilitata o meno.

Qualora la direzione scolastica optasse per la connettività effettuata con la VPN il concorrente dovrà fornire le funzionalità descritte nel presente paragrafo.

ASSISTENZA

Assistenza in business time 8:00 alle 18:00 dal Lunedì al Sabato esclusi i festivi.

Assistenza e supporto sull' infrastruttura, sulla network e sugli apparati in comodato d' uso in caso di anomalie rispetto al servizio erogato.

Il servizio deve includere la gestione e la manutenzione tecnica del sistema di protezione.

Il committente indicherà periodicamente la categorizzazioni con le quali la navigazione verrà abilitata o meno.

Il Servizio dovrà essere svolto a favore delle seguenti istituzioni scolastiche:

COMUNE	SCUOLA	VIA
BREDA DI PIAVE	PRIMARIA PUCCINI	VIA FORMANTANO 2
BREDA DI PIAVE	MEDIA GALILEI	VIA SAN PIO X 3
BREDA DI PIAVE	PRIMARIA EROI DEL PIAVE SALETTO	VIA MASSIMILIANO D' AVANZO 67
BREDA DI PIAVE	PRIMARIA ANNA FRANK	VIA CAL DEL BROLO 28
CAVASO DEL TOMBA	PRIMARIA	PIAZZA PIEVE
CAVASO DEL TOMBA	MEDIA	PIAZZA DELLA VITTORIA 1
CIMADOLMO	PRIMARIA	VIA ROMA 5
CISON DI VALMARINO	PRIMARIA DALL'OGGIO	VIA 4 NOVEMBRE 3
CRESPANO DEL GRAPPA	PRIMARIA	VIA S. CARLO 5
CRESPANO DEL GRAPPA	MEDIA	VIA PIEMONTE 2
CROCETTA DEL MONTELLO	MEDIE MANZONI	VIA BRENTELLONA 1
FARRA DI SOLIGO	COMPENSIVO	VIA BRIGATA MAZZINI
FARRA DI SOLIGO	PRIMARIA G. ANCILLOTTO	VIA DEI COLLI
FARRA DI SOLIGO	PRIMARIA MILANI	VIA DEI PATRIOTTI 29
FOLLINA	COMPENSIVO	VIA SANAVALLE
GIAVERA DEL MONTELLO	COMPENSIVO	VIA ARTIGLIERI 12
GIAVERA DEL MONTELLO	PRIMARIA DON MARCO DAL MOLIN	PIAZZA DON MARCO DAL MOLIN
GIAVERA DEL MONTELLO	PRIMARIA FRANCESCO BARACCA	VIA NOGARIOLE 2
MARENO DI PIAVE	PRIMARIA CAMPAGNOLA	VIA PORTELLE4
MARENO DI PIAVE	PRIMARIA MARENO	PIAZZA MUNICIPIO 19
MARENO DI PIAVE	MEDIA MANZONI	VIA TARIOSIA 15
MASERADA SUL PIAVE	PRIMARIA CARLO COLLODI	PIAZZA PIO X 11
MASERADA SUL PIAVE	PRIMARIA G. PASCOLI	VIA DELLO STADIO 1
MASERADA SUL PIAVE	MEDIA	VIA DELLO STADIO 3
MASERADA SUL PIAVE	PRIMARIA MARIO DEL MONACO	VIA E. FERMI 1
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	MEDIE	PIAZZA VITTORIO VENETO 2

MORIAGO DELLA BATTAGLIA	PRIMARIA DE AMICIS	VIA MANZONI 27
NERVESA DELLA BATTAGLIA	COMPRESIVO DON GNOCCHI	VIA BOMBARDIERI DEL RE 10
NERVESA DELLA BATTAGLIA	ELEMENTARE BATTISTELLA	VIA BOMBARDIERI DEL RE 2
NERVESA DELLA BATTAGLIA	PRIMARIA MARIO FIORE	VIA GENIO ZAPPATORI 101
ORMELLE	PRIMARIA	VIA ROMANA
ORMELLE	MEDIE	VIA ROMANA 2
PADERNO DEL GRAPPA	PRIMARIA	VIA ROMA
PEDEROBBA	COMPRESIVO ONIGO	VIA 25 APRILE
PEDEROBBA	PRIMARIA FRATELLI STRAMARE	VIA ROMA 84
PONTE DI PIAVE	SCUOLA NEGRISIA	VIA DE FAVERI
POSSAGNO	PRIMARIA	VIA MOLINETTO 10
REFRONTOLO	PRIMARIA	VIA G. MATTEOTTI 2
REVINE LAGO	PRIMARIA MAZZINI	VIA CELLE 6
SALGAREDA	PRIMARIA GIORGIO COLLARINI	VIA CALLUNGA
SALGAREDA	MEDIA ARTURO MARTINI	VIA CALLUNGA
SALGAREGA	PRIMARIA CAMPODIPIETRA	PIAZZA MICHELANGELO COLOMBO
SAN BIAGIO DI CALLALTA	MEDIA A. MARTINI	VIA 2 GIUGNO 43
SAN BIAGIO DI CALLALTA	PRIMARIA OLMI	VIA DE AMICIS 4
SAN BIAGIO DI CALLALTA	PRIMARIA MARCO POLO	VIA VALDRIGO 4
SANTA LUCIA DI PIAVE	PRIMARIA BOLDA	VIA BOLDA 18
SANTA LUCIA DI PIAVE	PRIMARIA CANOVA	VIA ROMA 18
SANTA LUCIA DI PIAVE	MEDIA FRA' CLAUDIO	VIA FORESTO EST 1/B
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	ISTITUTO COMPRESIVO	VIALE DELLA RIMEMBRANZA 7
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	PRIMARIA DE GASPERI	VIA DONATORI DEL SANGUE 2/a
SUSEGANA	PRIMARIA DON MILANI	VIA TEMPIO VOTIVO
SUSEGANA	MEDIA MANIN	VIA CARPENI
SUSEGANA	PRIMARIA MANZONI	VIA PAPA LUCIANI
TARZO	COMPRESIVO	VIA TREVISANI NEL MONDO
VALDOBBIADENE	ELEMENTARE PIAVE	VIA 25 APRILE
VALDOBBIADENE	PRIMARIA SAN VENANZIO	VIA SAN VENANZIO
VALDOBBIADENE	COMPRESIVO REATTO	VIA ARCANI
VALDOBBIADENE	PRIMARIA CODELLO	VIA S. PIETRO
VIDOR	PRIMARIA	VIA PALLADIO
VITTORIO VENETO	PRIMARIA NAZZARIO SAURO	VIA CAL DE LIVERA
VITTORIO VENETO	PRIMARIA U. FOSCOLO	VIA FOSCOLO 80
VITTORIO VENETO	MEDIA L. DA PONTE	VIA DELLO STADIO 5
VITTORIO VENETO	PRIMARIA UGO COSTELLA	VIA MASCAGNINI 16

VOLPAGO DEL MONTELLO	MEDIA PERTINI	VIA F. MARIA PRETI 1
VOLPAGO DEL MONTELLO	PRIMARIA GOBBATO	VIA DEL MEDICO 3
ZENSON	PRIMARIA	VIA BARDINI 3
ZENSON	MEDIA	VIA BARDINI 5

L'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente al committente, le inadempienze e le irregolarità che si verificano nell'esecuzione del servizio.

Il professionista è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del servizio affidato, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione.

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il committente presterà la propria collaborazione all'appaltatore emanando le direttive necessarie per favorire il migliore svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle competenze e professionalità di ciascuno e si impegna, anche attraverso la propria struttura, a fornire tutte le informazioni, tutti gli elementi, gli atti ed i provvedimenti che il professionista ritenga necessari.

L'appaltatore dovrà poter accedere in ogni momento della giornata, durante l'orario d'ufficio, ai locali del committente.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorché la prestazione del servizio si svolga nei luoghi di lavoro del committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6 VARIANTI E MIGLIORIE

Le varianti al presente capitolato speciale d'appalto sono ammesse esclusivamente nei limiti di quanto stabilito per l'offerta tecnica.

ART. 7. MODIFICA DELLE CONDIZIONI NEGOZIALI

La modifica delle condizioni del contratto durante il periodo di efficacia è disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023.

Resta fermo il divieto di modifica sostanziale del contratto

ART. 8 SICUREZZA

Non è prevista la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

ART. 9 – DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La durata del servizio è di un anno, a decorrere, indicativamente dal 1 marzo 2024 e con scadenza al 28 febbraio 2025.

Il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

Non sono previsti la proroga o il rinnovo del servizio.

L'avvio del servizio potrà essere effettuato in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.

Qualora venisse riscontrata l'inadempienza delle norme contrattuali, il committente provvederà a notificare alla ditta, a mezzo PEC, le manchevolezze riscontrate e le modalità di riordino, di

riparazione o di sostituzione. In caso di mancato rispetto di quanto sopra formulato, dopo il secondo richiamo, il committente avrà la facoltà di considerare automaticamente rescisso il contratto e di rivalersi sul deposito cauzionale per l'esecuzione d'ufficio dei riordini, delle riparazioni e delle sostituzioni, salvo sempre ogni rivalsa per tutti i danni e le spese sostenuti dal committente, derivanti da colpa o negligenza dell'appaltatore.

Il committente si riserva la facoltà della consegna del servizio ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 31.3.2023, n. 36 comunque non prima dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

ART. 10 – FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato mensilmente, entro 30 giorni dalla data effettuazione della verifica di congruità ovvero, se successive, dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale o di ricezione della relativa fattura.

La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per il periodo di riferimento.

In applicazione dell' art.110 del D.Lgs 36/2023, all'atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull'importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.

L'accertamento della regolarità contributiva successivo al termine di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura costituisce, purchè il ritardo non sia imputabile al committente, deroga espressa derivante dall'obbligo di dare applicazione alla specifica normativa, ai sensi del D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell' art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217. si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

Si applicano l'art. 125 del D.Lgs 36/2023 e la legge 9.10.2002, n. 231.

Si precisa che come stabilito dalla Agenzia delle Entrate con principio di diritto n. 17, gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, da parte dei raggruppamenti temporanei di concorrenti nei confronti del Comune sono assolti dai singoli operatori economici associati relativamente alle parti del servizio da ciascuno eseguiti.

I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC.

Si applica l'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine stabilito per il pagamento si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall'art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti maturati derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 120 del D.lgs 36/2023. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

L'anticipazione non è dovuta ai sensi dell' art. 125 del d.lgs 31.3.2023, n 36. e dell'art. 33 dell'allegato ii.14 al codice medesimo.

ART. 11 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

Il nominativo del direttore dell'esecuzione viene comunicato all'appaltatore all'atto della stipula del contratto.

Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del D:Lgs n. 36/2023.

La verifica di congruità è costituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre trenta giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 12 – GARANZIE

Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, con le modalità e nella misura previste dagli artt. 53 e 117 del D.Lgs 31.3.2023, n. 36, e dal D.M. 16.12.2022, n. 193 nella misura del 5% dell'importo contrattuale.

Si precisa che la quantificazione della garanzia deve ritenersi esaustiva, nel senso che non si applicano né gli aumenti né le riduzioni previsti per le procedure sopra soglia (parere MIT N. 2129 del 13/07/2023)

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva prestata tramite polizza fidejussoria o fideiussione bancaria, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto dell'importo previsto dalla legge.

ART. 13 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Le sospensioni e le riprese del servizio sono disciplinate dall'art.121 del D.Lgs 31.3.2023, n. 36 e dall' art. 23 del Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7.3.2018, le cui

disposizioni qui si intendono integralmente riportate che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 121 del D.Lgs 36/2021 il risarcimento dovuto all'esecutore viene quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente R.D.O;
- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

L'appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi.

L'appaltatore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

L'appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell' adempimento contrattuale.

ART. 15 - PENALITÀ

In caso di infrazione ad obblighi contrattuali, l'entità della penale sarà commisurata all'importanza della frazione stessa, con un minimo di €. 100,00 e fino ad un massimo di € 500,00.

Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici del committente, che ne darà comunicazione, anche tramite fax, all'appaltatore, il quale dovrà, entro 10 (dieci) giorni dalla data del ricevimento, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il committente esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i criteri in precedenza indicati.

Non verrà applicata nessuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate.

L'applicazione delle penalità o delle trattenute con le modalità dianzi indicate, non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a spese dell'appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i servizi eventualmente eseguite d'ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel momento in cui viene disposto il pagamento del servizio, con corrispondente introito finanziario. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del competente responsabile del servizio del committente.

Dell'abbandono delle penalità si dovrà dare conto all'ufficio per il controllo di gestione.

L'appaltatore che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, deve presentare istanza, redatta su carta da bollo, indirizzata all'Amministrazione ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le richieste possono essere presentate non oltre 10 giorni dalla data della lettera con la quale il committente notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs 36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

E' ammesso il subappalto, a condizione che all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intendono subappaltare.

Il subappalto è ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni dell' art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 119 del D.lgs 31.3.2023, n. 36, nonché nell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e nel D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.

ART.17 – REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Si applica l'art. 60 del D.Lgs 31.3.2023, n. 36 che deve intendersi qui riportato come fosse integralmente trascritto.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva con le modalità stabilite dal presente capitolato, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al cinque per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 210 del Decreto Legislativo 31.3.2023, n. 36.

E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 212 del Decreto Legislativo 31.3.2023, n. 36.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 122 del D.Lgs 31.3.2023, n. 36.

Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti/e, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui servizi ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.

ART.19 - RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE

E' facoltà del committente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 31.3.2023, n. 36, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento dei servizi eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 123.

ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, a mezzo di posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il committente si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal committente, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

La mancata stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili

all' appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

ART. 21 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.

Farà pure carico all' appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc..

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari

ART. 22- DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore elegge domicilio in Pieve di Soligo (TV), via Verizzo, civico n° 1030, presso la sede del Consorzio.

ART. 23 – TERMINI - COMMINATORIE - CONTROVERSIE

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nella R.D.O. operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Treviso. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 24 - CONTESTAZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore e vanno confermate sul certificato di ultimazione delle prestazioni. Le riserve non espressamente confermate sul certificato di ultimazione delle prestazioni si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

1. la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
2. l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
3. le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità realizzative previste dal capitolato speciale d'appalto;
4. le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
5. le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore

dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui l'appaltatore ha formulato riserva, ma senza esplicitarla nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

L'esecutore, all'atto della firma del certificato di ultimazione delle prestazioni, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei servizi e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo

Se l'esecutore non firma il certificato di ultimazione delle prestazioni nel termine di cui al comma precedente, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Non costituiscono riserve:

- le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto;
- le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- le contestazioni circa la validità del contratto;
- le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

L'appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dell'appalto nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi appaltate/i od ordinate/i, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dell'appalto e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al committente.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera variasse in misura tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si seguirà la procedura prevista dall'art. 210 e seguenti del D.lgs 31.3.2023, n. 36.

ART. 25 TERMINE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Al termine dell'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

ART. 26 – RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto si applicheranno le norme del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.